

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1323)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FERMARIELLO, MANCINI, VALORI, BONAZZI, BERMANI, CHIAROMONTE, FORMICA, ZUCCALA', LI VIGNI, CINCIARI RODANO Maria Lisa, MAMMUCARI, PIRASTU, DE FALCO, PEGORARO, LUSOLI, ADAMOLI, GUANTI, SEMA, VIGNOLO, CERRI, FUSI, CALAMANDREI, BONATTI, PETRONE, LUGNANO, COMPAGNONI, BORSARI, PIVA, GIANQUINTO, SOTGIU, SOLIANO, MADERCHI, STEFANELLI, CATALANO, TOMASUCCI, TEDESCO Giglia, TROPEANO, DI PRISCO, MASCIALE, ALBARELLO, CUCCU, VENTURI Lino, FILIPPA, MENCHINELLI, PREZIOSI, NALDINI, RAIA, TOMASSINI, PELLICANO', FORTUNATI, ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores, MORANINO, CAVALLI, OSSICINI, CARUCCI, PAPA, RENDA, MAGNO, DI VITTORIO BERTI Baldina, ILLUMINATI, VIGNOLA, MANENTI, AIMONI, SEGRETO, MARIS, BRAMBILLA, VENANZI, MACCARRONE Pietro, D'ANGELOSANTE, MINELLA MOLINARI Angiola, ABENANTE, ROSSI, LI CAUSI, PALAZZESCHI, BENEDETTI, CIPELLINI, CELIDONIO, BARDI, BLOISE, FERRI e ANTONINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 AGOSTO 1970

Norme per la protezione della natura e della selvaggina e per l'esercizio della caccia

ONOREVOLI SENATORI. — Una crisi di vaste proporzioni, che si acuisce di anno in anno ha da tempo investito lo sport venatorio italiano.

Al progressivo aumento del numero dei cacciatori (1.613.000 al 30 giugno 1969, secondo i dati del Ministero dell'interno) ha corrisposto un'altrettanto progressiva diminuzione del territorio adatto alla caccia per l'estendersi della urbanizzazione con tutta la sua rete di infrastrutture. Inoltre i complessi industriali (soltanto in trascurabile parte muniti di impianti di depurazione) vanno inquinando le acque dei fiumi, dei laghi e del mare con le loro scorie velenose per la selvaggina acquatica mentre l'uso

incontrollato di antiparassitari e diserbanti avvelena la terra, falciando la fauna selvatica.

Tutto ciò non poteva che condurre al depauperamento del patrimonio faunistico stanziale ed alla crescente rarefazione della selvaggina migratoria che, a seguito delle indiscriminate bonifiche « integrali » e dei continui disboscamenti, sosta sempre più brevemente e scarsamente nella nostra Penisola.

Ad aggravare ulteriormente la situazione, in carenza di idonee e moderne leggi, vengono sottratti a questa massa crescente di cacciatori milioni di ettari del migliore territorio di caccia: l'anacronistica legislazione

in vigore (testo unico del 1939 e successive insufficienti modifiche) consente ancora una organizzazione del territorio venatorio basata sul privilegio delle riserve e bandite private, dei fondi chiusi, delle bandite demaniali, degli appostamenti fissi con le vaste e talvolta vastissime zone di rispetto.

Questa preoccupante situazione, che avrebbe da tempo dovuto richiamare l'attenzione dei pubblici poteri, è stata finora caratterizzata da notevole inerzia e disinteresse, soprattutto per quanto concerne la parte finanziaria cui sono legati i più gravi problemi della caccia. Basterà ricordare in proposito come il MAF deve ancora mettere al lavoro una commissione per la riforma dell'intero testo unico, commissione che avrebbe dovuto ultimare i suoi lavori nell'ottobre del 1968!

Eppure la caccia ha cessato da tempo di essere soltanto un fatto sportivo per divenire un grande fenomeno sociale ed economico: si è calcolato che circa un sesto della popolazione italiana vi sia interessata con oltre un milione e mezzo di praticanti, con le centinaia di migliaia di lavoratori delle fabbriche di armi, di munizioni e dei numerosissimi accessori per la caccia, i commercianti di tali prodotti, le guardie venatorie e guardiacaccia, gli impiegati e i tecnici delle associazioni venatorie, gli allevatori e commercianti di selvaggina, gli allevatori ed addestratori di cani, oltre alle numerose categorie largamente interessate al turismo venatorio in crescente sviluppo.

Poichè è fin troppo noto come delle buone leggi possano contribuire all'ordinato sviluppo, e cattive leggi alla paralisi di qualsiasi settore delle attività economiche, sociali, sportive di un Paese, è indilazionabile ed urgente che le Camere discutano ed approvino una nuova legge sulla protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia, che possa dare l'avvio, secondo il dettato costituzionale, a leggi venatorie regionali.

L'Ente regione potrà assolvere a compiti di decisiva importanza per la ricostituzione del semidistrutto patrimonio faunistico, per la protezione e la tutela degli ambienti naturali, per la soppressione di intollerabili

medioevali privilegi. Le Regioni, più vicine del potere centralizzato dello Stato alle esigenze venatorie locali, così varie per usi e costumi di caccia, per tipi di selvaggina che ne caratterizzano la fauna, per le profonde differenze e condizioni climatologiche, topografiche, altimetriche e agricole, potranno bene operare per la caccia, sempre che abbiano assicurati gli indispensabili mezzi finanziari.

Il disegno di legge che abbiamo l'onore di presentare e che la presente relazione accompagna, fissa, nel quadro delle considerazioni che precedono, alcuni principi fondamentali che investono le decrepite strutture del testo unico ed alcuni principi più strettamente tecnici, dove modifiche ed ammodernamenti sono dettati dalle infelici esperienze del passato.

Esso poggia su alcuni concetti base che vanno da una completa ristrutturazione e contemporanea valorizzazione del territorio venatorio al decentramento dei poteri; da mutati rapporti tra caccia e agricoltura a nuove norme per la protezione degli ambienti naturali; dalla destinazione ai servizi della caccia di tutti i proventi delle tasse di concessione ad un valido contributo dello Stato per un moderno ed efficiente servizio di sorveglianza.

Con la proposta abrogazione del testo unico del 1939 e successive modifiche e di tutte le altre norme, leggi e decreti in materia di protezione della selvaggina ed esercizio della caccia (art. 4) si è inteso sgombrare il campo da una legislazione antitecnica e fuori dai tempi e, per questo, principale responsabile della grave crisi attuale.

L'articolo 1 afferma in modo netto i poteri legislativi delle Regioni a statuto ordinario in materia venatoria: ogni tendenza a limitare o svilire tali poteri va decisamente respinta perchè, come si è detto, la esperienza ha insegnato come sia velleitaria ed antidemocratica la pretesa di regolare con una legge unica l'esercizio della caccia su tutto il territorio nazionale.

Con l'articolo 5 si è inteso precisare il reperimento, la distribuzione e l'impiego dei mezzi finanziari. Tutti i proventi delle tasse di concessione e delle ammende per reati

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

venatori vanno alla Regione che provvederà alla loro distribuzione ai vari organi tecnici per l'impiego.

Questa nuova norma permetterà alle Regioni di superare le difficoltà di carattere economico per l'espletamento dei vari e costosi servizi della caccia (ripopolamento, sorveglianza, lotta ai nocivi, gestione delle oasi di protezione e ricostituzione di ambienti naturali) per i quali attualmente lo Stato interviene in misura del tutto insufficiente (un ventesimo circa dei proventi).

Agli articoli 3 e 4, punto 2), si è ritenuto opportuno ribadire i principi di definizione della selvaggina e della proprietà di essa. Principi fondamentali, sgorgati dalla profonda saggezza giuridica del diritto romano, che oggi si tenta di invalidare o modificare. Secondo queste tendenze, che vanno nettamente respinte per ragioni sulla cui ovvietà non è necessario insistere, gli animali da caccia allevati artificialmente non dovrebbero più essere considerati selvaggina ed il proprietario o possessore della terra dovrebbe esserlo anche della selvaggina che su di essa vive.

Il nostro disegno di legge riafferma pertanto nettamente il principio della *res nullius*.

Vengono fissati (art. 8) i nuovi criteri di organizzazione ed utilizzazione del territorio venatorio: l'istituto riservistico, fonte di speculazione e di sfacciato privilegio viene gradualmente abolito. Così come viene a cessare l'egoistica istituzione della bandita privata e quella del fondo chiuso.

È prevista la trasformazione di alcuni di questi territori, a secondo della loro idoneità, in zone di ripopolamento e cattura od in oasi di protezione, sosta e rifugio; la valorizzazione delle bandite demaniali attualmente inutilizzate ai fini venatori ed una nuova regolamentazione e conduzione dei parchi nazionali e regionali nel quadro della protezione della fauna e della flora.

Altro grosso problema a tutt'oggi insoluto è quello della sorveglianza. La legge vigente affida la vigilanza ad una quantità di agenti (polizia giudiziaria, guardie giurate e campestri, guardie dei consorzi idraulici e forestali, guardiacaccia dei comitati pro-

vinciali caccia, guardie giurate in servizio presso i concessionari di bandite e riserve, guardie volontarie delle associazioni venatorie) ma in effetti una sorveglianza seria ed efficiente non è mai esistita, con il risultato che il bracconaggio abituale ed occasionale è dilagato in modo preoccupante, in una con l'indisciplina ed il malcostume.

Con l'articolo 32 si stabilisce la costituzione di corpi regionali di polizia venatoria che agiscano in collaborazione con il corpo forestale dello Stato: l'affinità delle attribuzioni tra i due corpi potrà facilitare la soluzione dell'importante problema della sorveglianza a cui è strettamente legata la protezione della fauna, degli ambienti naturali e del patrimonio agricolo-forestale.

Alla questione della sorveglianza è legata quella delle sanzioni: si è ritenuto qui seguire il criterio di inasprire le pene per i reati che possono procurare maggior danno alla selvaggina protetta (caccia notturna, in tempo di divieto, con mezzi vietati, eccetera) e per quelli che, con l'abusiva apposizione di tabelle o con altri arbitrari divieti, tendono a limitare la libertà di caccia.

Quello delle associazioni venatorie (articoli 41, 42 e 43) è altro settore da sottoporre a modifiche. Nell'attuale crisi della caccia, la confusa situazione dell'associazionismo venatorio non fa che incoraggiare la velenosa campagna in atto contro la caccia e i cacciatori, portata avanti da quelle stesse forze che mirano a sovvertire in senso reazionario i principi che debbono costituire la base irrinunciabile da una legislazione democratica (definizione di selvaggina, principio della *res nullius*, libertà di caccia nei terreni non vincolati per motivi di pubblica utilità).

Una confederazione delle associazioni venatorie, che noi prefiguriamo, dovrà riunire le libere associazioni su un piano di parità secondo il principio che fu calpestato dalle liberticide leggi fasciste. Nulla giustifica le particolari personalità giuridiche ed altre qualifiche ed attribuzioni concesse a singole associazioni.

Raccogliendo tutte le forze attorno ad una base programmatica comune si potrà avere

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la migliore arma di difesa e di affermazione dei diritti dei cacciatori.

Per quanto concerne i principi più strettamente tecnici (classificazione della selvaggina, mezzi, tempi e luoghi di caccia, calendari, caccia controllata, rapporti con l'agricoltura) si è inteso lasciare, per le ragioni già dette, ampi poteri alle Regioni. Nel compilare i calendari (art. 14) si è stabilito il principio di ritardare l'apertura della caccia alla selvaggina stanziale protetta, anticipando notevolmente l'apertura alla selvaggina migratoria, divenuta ormai l'ultima risorsa del cosiddetto « libero » cacciatore.

Onorevoli senatori, abbiamo fiducia che questo nostro disegno di legge venga sollecitamente discusso.

Occorre offrire alle Regioni, che si accingono a varare le loro leggi in materia venatoria, una legge democratica e moderna affinché esse possano esercitare le potestà legislative che la Costituzione repubblicana loro affida.

È un momento assai critico, e pertanto decisivo, per l'avvenire della caccia italiana, assurta oramai all'importanza di uno sport di massa.

La protezione della natura e quindi della fauna selvatica (quest'ultima va considerata, come la zootecnia, la pesca, l'agricoltura, le foreste, un geloso patrimonio nazionale) esigono provvedimenti immediati: trattasi di una situazione di emergenza e come tale essa va urgentemente e seriamente considerata.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Tutti i poteri legislativi in materia di esercizio della caccia e della uccellazione e di protezione della selvaggina sono trasferiti all'Ente regione in applicazione dell'articolo 117 della Carta costituzionale.

Art. 2.

Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto alla uccisione o alla cattura di selvaggina mediante l'impiego di armi, animali ed arnesi a ciò destinati.

Agli effetti della presente legge è considerato altresì esercizio di caccia l'uccisione o la cattura di selvaggina compiute in qualsiasi altro modo, a meno che esse non siano avvenute per forza maggiore o caso fortuito.

Art. 3.

Sono considerati selvaggina i mammiferi e gli uccelli viventi in libertà, eccettuati le talpe, i toporagni, i ghiri, i topi propriamente detti, le arvicole, ed eventuali altre specie indicate dalle leggi regionali.

Art. 4.

Il testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche, nonchè tutte le altre norme, leggi o decreti in materia di caccia e di uccellazione e di protezione della selvaggina sono abrogati con l'entrata in vigore della presente legge. Entro un anno tutti i Consigli regionali dovranno avere emanato le leggi regionali necessarie alla attuazione e in conseguenza della presente legge nei limiti dei seguenti principi fondamentali.

1) *Esercizio della caccia.*

L'esercizio della caccia e della uccellazione può essere esercitato a soli ed esclusivi fini sportivi, salvo quelli sperimentali, scientifici ed ornitologici opportunamente disciplinati dalle leggi regionali o dello Stato.

L'esercizio della caccia e della uccellazione non deve comunque mai compromettere la necessaria protezione e conservazione della fauna che, ferma restando la norma di cui al successivo punto 2) è considerata patrimonio nazionale.

2) *Proprietà della selvaggina.*

Sul terreno libero la selvaggina appartiene a chi la uccide o la cattura. Peraltro essa appartiene al cacciatore che l'ha scovata finchè non ne abbandoni l'inseguimento, e quella palesemente ferita al feritore. S'intende libero il terreno non precluso all'esercizio della caccia e della uccellazione dalla presente legge o da leggi precedenti.

3) *Selvaggina protetta.*

Devono essere considerate protette le seguenti specie di selvaggina:

a) fra i mammiferi: il cervo, il daino, il capriolo, la capra selvatica, il muflone, il camoscio, lo stambecco, il cinghiale, l'orso, la marmotta, l'istrice, la lepre comune e la lepre bianca;

b) fra gli uccelli: tutti i tetraonidi (urogallo o cedrone, gallo forcello o fagiano di monte, francolino di monte e pernice bianca), i fagiani, la coturnice, la pernice rossa, la pernice sarda, la starna e la gallina prataiola.

Solo con legge speciale regionale e previo parere favorevole del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, istituito presso la Università di Bologna, possono essere escluse da quelle protette determinate specie di selvaggina comprese negli elenchi di cui ai precedenti punti a) e b).

4) *Animali nocivi.*

Determinate specie di selvaggina possono essere dichiarate nocive con leggi regionali.

Con le stesse leggi saranno determinati i luoghi, i tempi e le modalità in cui la caccia e l'uccellazione agli animali nocivi è consentita anche in tempo di divieto generale e assoluto.

5) *Licenza di caccia.*

La caccia e l'uccellazione possono essere esercitate solo da chi sia munito della relativa licenza e di una assicurazione per un capitale unico di responsabilità civile verso terzi pari a un minimo di lire 15 milioni.

Anche chi esercita la caccia soltanto con cani levrieri o con furetto deve essere munito della licenza di caccia con uso di fucile.

La licenza di caccia autorizza l'esercizio venatorio in tutto il territorio nazionale ed ha la durata di anni sei dal giorno del rilascio. La licenza per l'esercizio dell'uccellazione ha valore soltanto per le Regioni che tale esercizio consentono. La licenza di caccia si compone di due parti: il permesso di porto di fucile che sarà rilasciato dalle questure in base alle leggi di pubblica sicurezza e la autorizzazione all'esercizio della caccia che sarà rilasciata dalle questure dietro presentazione della ricevuta del versamento della tassa di concessione all'Ente regione. Tale autorizzazione potrà essere rinnovata per cinque annate successive attraverso il versamento in conto corrente della tassa di concessione.

Per il rilascio della prima licenza di caccia, nonché per la restituzione della licenza medesima nei casi di ritiro o sospensione a seguito di infrazione, l'interessato deve produrre anche il certificato medico e il certificato di abilitazione all'esercizio venatorio. Le licenze per l'esercizio della caccia e dell'uccellazione autorizzano il titolare, durante l'esercizio venatorio, a portare qualsiasi utensile da punta o da taglio atto a provvedere ad ogni esigenza venatoria ed a portare, altresì, più fucili, quando ciò sia richiesto dalle consuetudini di talune forme di caccia.

La questura deve comunicare ogni fine mese al competente ufficio regionale la con-

cessione, la sospensione o la revoca delle licenze sopra indicate. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quelli dell'interno e dell'agricoltura e delle foreste, saranno determinati i modelli delle licenze di caccia e le loro caratteristiche.

Le licenze per l'esercizio della caccia e della uccellazione sono soggette al pagamento delle seguenti tasse annuali da versarsi, nei modi che le leggi regionali stabiliranno, nelle casse della Regione:

- a) licenza di caccia con uso di fucile a un colpo, lire 7.000; a due colpi, lire 10.000; a più colpi, lire 14.000;
- b) licenza di uccellazione fissa, lire 30.000;
- c) licenza di prodina, lire 20.000;
- d) appostamento fisso, lire 10.000.

6) *Forme di caccia e uccellazione.*

La caccia e l'uccellazione possono essere esercitate sia in forma vagante che da appostamento, anche mediante l'uso di richiami vivi, con le limitazioni previste dall'articolo 17, lettere a) e b).

La caccia e l'uccellazione esercitate da qualsiasi tipo di appostamento non danno diritto ad alcuna zona di rispetto superiore ad un raggio di cento metri dal capanno principale e sempre che ciò sia stabilito dalle leggi regionali.

Art. 5.

Le tasse di concessione saranno riscosse secondo i criteri previsti dalla legge finanziaria sulle Regioni.

L'importo complessivo delle tasse e dei proventi contravvenzionali deve essere così utilizzato da ciascuna Regione:

un minimo del 60 per cento ai fini della attuazione della presente legge e delle leggi regionali in materia di caccia e di uccellazione. Ciascuna Regione provvede al necessario congruo finanziamento delle province per l'assolvimento dei compiti ad esse affidati in materia di caccia;

un massimo del 30 per cento da versare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che provvederà a ripartirlo annualmente alle Regioni faunisticamente più povere per il ripopolamento e la lotta ai nocivi;

un minimo dell'8 per cento alle associazioni venatorie riconosciute a norma dell'articolo 41 della presente legge;

il 2 per cento al Laboratorio di zoologia applicata alla caccia istituito presso la Università di Bologna, secondo le modalità che saranno concordate con la regione Emilia-Romagna.

Lo Stato deve provvedere al finanziamento della caccia, con un contributo annuo pari alla cifra versata dalle Regioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 6.

L'uccellazione può essere esercitata al solo fine di catturare uccelli destinati a scopi ornamentali, ornitologici e scientifici soltanto nelle Regioni che riterranno opportuno consentirla.

Art. 7.

La caccia può essere esercitata con armi portatili di calibro non superiore al 12, con cani o con furetti.

La caccia con furetti è consentita solo in funzione della difesa dell'agricoltura e di cattura a scopo di ripopolamento, preventivamente denunciata alle competenti autorità regionali.

Chiunque esercita la caccia o l'uccellazione da appostamento fisso deve essere munito della prescritta licenza. Sono vietati gli impianti di appostamento sui valichi montani e collinari ed entro un raggio di mille metri attorno ad essi.

Art. 8.

L'esercizio della caccia e dell'uccellazione può essere esercitato sull'intero territorio nazionale ad eccezione delle sole zone

in cui esso è vietato dalla presente legge o da leggi regionali.

Nessuna zona del territorio nazionale può essere sottratta alla libera caccia per essere costituita in « riserva » o in « bandita privata ».

Tutte le « bandite private » e tutte le « riserve » di caccia in atto e risultanti inadempienti ai fini istituzionali previsti dalle norme legislative in vigore al momento della approvazione della presente legge debbono essere immediatamente revocate dalle autorità competenti e possono essere trasformate in « oasi di protezione e rifugio » o, se ritenute idonee, in « zone di ripopolamento e cattura » affidandone la conduzione alle amministrazioni provinciali che dovranno avvalersi della collaborazione delle associazioni dei cacciatori e degli uccellatori di cui agli articoli 41 e 42.

Nessun compenso o risarcimento per la suddetta revoca è dovuto ai concessionari di « bandite » e « riserve ».

Tutte le « riserve » in atto risultanti in regola con le leggi in vigore, saranno trasformate in « oasi di protezione e rifugio » o in « zone di ripopolamento e cattura » o aperte alla caccia allo scadere delle concessioni. Nessun compenso è dovuto ai concessionari.

Tutti i fondi chiusi attualmente esistenti in base alle leggi vigenti debbono essere ristretti agli effetti venatori ad un raggio di centocinquanta metri dal fabbricato principale. I fondi chiusi di nuova istituzione non possono superare una superficie massima di metri quadrati 70.650.

Per fondo chiuso deve intendersi una porzione di terreno circoscritta da una rete metallica o un muro alti almeno metri 1,80 o da un corso d'acqua largo almeno metri tre e il cui letto abbia una profondità di almeno metri 1,50.

Art. 9.

L'esercizio della caccia e dell'uccellazione alla selvaggina migratoria è vietato con effetto immediato in tutte le riserve.

Chiunque eserciti la caccia o l'uccellazione alla selvaggina migratoria nelle riserve è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 200.000.

Art. 10.

I terreni di proprietà dello Stato assegnati alla Presidenza della Repubblica o di proprietà della medesima, sono costituiti di diritto in riserve presidenziali di caccia a meno che il Presidente della Repubblica non vi rinunci espressamente con proprio decreto. Le riserve presidenziali sono esenti da qualsiasi tassa e da qualsiasi formalità prescritta dalla presente legge applicandosi ad esse solo le disposizioni, emanate anche dalle leggi regionali, stabilite per la protezione della selvaggina dai danni di terzi.

Art. 11.

Allo scopo di tutelare e migliorare la flora e la fauna e di conservare le speciali formazioni geologiche, nonchè le bellezze del paesaggio e di promuovere l'ordinato sviluppo del turismo, possono essere costituite con la denominazione di « parchi nazionali » e « parchi regionali » zone di divieto assoluto di caccia e di pesca.

I territori costituiti in parchi nazionali o regionali, oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, debbono essere circondati da tabelle portanti la scritta « divieto di caccia ». I territori attualmente costituiti in bandita o riserva debbono essere circondati da tabelle portanti la scritta « bandita di caccia » o « riserva di caccia ».

Le tabelle debbono essere collocate lungo il perimetro della zona vietata su pali o alberi ad una altezza da tre a quattro metri e ad una distanza di circa 100 metri una dall'altra e, comunque, in modo che le tabelle stesse siano visibili da due contigue. Le tabelle fissate ad alberi devono essere collocate in modo che i rami non impediscano di leggerne la scritta ad almeno trenta metri di distanza. Quando si tratta di terreni vallivi, laghi o specchi d'acqua, le tabelle possono essere collocate anche su boe

galleggianti fisse emergenti almeno centimetri 50 dal pelo dell'acqua. Le tabelle perimetrali, da chiunque poste in commercio, debbono essere del tipo stabilito dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Quelle attualmente in uso, che non rispondono al tipo anzidetto, possono essere usate fino a consumazione, ma comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le tabelle perimetrali debbono essere sempre mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

Nelle « bandite » l'esercizio della caccia e dell'uccellazione, con qualsiasi mezzo, è vietato a chiunque salvo le eccezioni che per sole ragioni tecniche saranno previste dalle leggi medesime.

Nelle « zone di ripopolamento e cattura » l'esercizio della caccia e dell'uccellazione è vietato a chiunque e la loro istituzione deve servire esclusivamente alla riproduzione, all'allevamento della selvaggina stanziale protetta e per il ripopolamento del terreno libero.

Nelle « oasi di protezione e rifugio » della fauna sono vietate la caccia e l'uccellazione. Per la costituzione di tali oasi debbono essere preferite le zone particolarmente adatte alla sosta della selvaggina migratoria. I terreni di proprietà della Regione, qualora siano adatti, ed a seconda delle loro caratteristiche, possono essere costituiti in « zone di ripopolamento e cattura » o in « oasi di protezione e rifugio ».

Le « oasi di protezione e rifugio » e le « zone di ripopolamento e cattura » possono avere una durata di dieci anni seguendo un criterio di rotazione nell'ambito del territorio della Regione.

La gestione delle « zone di ripopolamento e cattura » delle « oasi di protezione e di rifugio » e delle « bandite » spetta alle amministrazioni provinciali che dovranno avvalersi della collaborazione delle associazioni dei cacciatori e degli uccellatori rispondenti ai requisiti fissati dalla presente legge all'articolo 42 senza alcuna discriminazione, degli esperti di zoologia e dei rappresentanti delle organizzazioni degli agricoltori.

Qualora la costituzione delle « zone di ripopolamento » delle « bandite » e delle

« oasi di protezione e rifugio » comporti pregiudizio all'agricoltura dovrà essere corrisposto ai proprietari e ai coltivatori danneggiati, ciascuno per la sua parte, un equo risarcimento, dopo immediato accertamento del danno da parte dei competenti uffici regionali.

Art. 12.

I territori alpini sono considerati zona faunistica a sè stante e pertanto le Regioni interessate possono emanare particolari leggi che vi regolino l'esercizio venatorio al fine di tutelare e proteggere la caratteristica fauna.

Le Regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, comprese le Regioni a statuto speciale, determinano, d'intesa fra loro, i confini della « zona faunistica » delle Alpi e provvedono a delimitarli attraverso l'apposizione di apposite tabelle esenti da ogni tassa di bollo.

Art. 13.

Gli organi delegati delle Regioni pubblicano ogni anno entro il 1° luglio il calendario relativo all'intera annata venatoria.

Qualsiasi norma eventualmente contenuta nelle leggi e nei calendari venatori regionali che sia in contrasto con quelle della presente legge è nulla a tutti gli effetti. Il magistrato competente cui pervengono verbali o rapporti per le contravvenzioni e denunce elevate in base a tali norme provvedono di ufficio alla loro archiviazione senza dare luogo ad alcun procedimento.

Art. 14.

Fatta salva la particolare regolamentazione dell'esercizio della caccia e della uccellazione nella zona faunistica delle Alpi, le leggi regionali stabiliscono il calendario venatorio in base ai seguenti inderogabili principi:

a) sono assolutamente vietate la caccia e l'uccellazione a qualsiasi specie di sel-

vaggina fatta eccezione per gli animali nocivi, nel periodo massimo compreso il lunedì successivo alla seconda domenica di maggio e il sabato precedente la prima domenica di agosto;

b) è sempre vietata l'uccellazione alle specie dichiarate protette dalla presente legge e dalle leggi regionali;

c) la caccia alla selvaggina stanziale protetta non può essere consentita oltre il 1° gennaio;

d) la caccia alla selvaggina stanziale protetta deve essere consentita, comunque, a partire dalla terza domenica di settembre, mentre per la selvaggina migratoria è facoltà dei Consigli regionali anticipare la data di apertura alla prima domenica di agosto;

e) la caccia e l'uccellazione alla selvaggina migratoria sono consentite fino al 31 marzo. Le leggi regionali determinano le specie di selvaggina migratoria escluse o consentite nel periodo compreso fra il 1° febbraio e il 31 marzo;

f) successivamente al 31 marzo e non oltre la seconda domenica di maggio può essere consentita soltanto la caccia alle quaglie e alle tortore lungo la fascia costiera del continente e delle isole. Le leggi regionali determinano le condizioni di tempo e di luogo in cui tale caccia può essere autorizzata tenendo conto delle consuetudini e dell'economia locale. Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000.

Particolari restrizioni di tempo, di luogo, di specie e di capi di selvaggina da abbattere possono essere stabilite dalle leggi regionali.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000.

Art. 15.

Chiunque eserciti la caccia o l'uccellazione da appostamento fisso senza essere munito della prescritta licenza e chiunque

istituisce impianti di appostamento fisso su valichi montani e collinari ed entro un raggio di mille metri attorno ad essi è punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 120.000.

Art. 16.

Le leggi regionali disciplinano il divieto di detenzione della selvaggina viva protetta e dettano le condizioni particolari ed eccezionali in presenza delle quali tale detenzione può essere autorizzata. Chi detiene senza autorizzazione selvaggina protetta è punito con l'ammenda di lire 10.000 e, se il numero di capi è superiore a due, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Art. 17.

Chi esercita la caccia o l'uccellazione senza essere munito della prescritta licenza e dell'assicurazione di responsabilità civile verso terzi previste dall'articolo 4, e con cani o furetti senza essere titolare della licenza di caccia con uso di fucile è punito con l'ammenda da lire 12.000 a lire 120.000, indipendentemente dalle sanzioni previste per la violazione alle norme delle leggi penali, delle leggi di pubblica sicurezza e delle leggi sulle concessioni governative. Durante l'esercizio della caccia e dell'uccellazione, il concessionario deve portare con sé la prescritta licenza e presentarla ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza. Colui, che, pur essendo munito della licenza, non la presenti all'agente che gliene faccia richiesta, è punito con l'ammenda di lire 1.200. Non si procede contro colui che nel termine di cinque giorni a decorrere da quello della contestazione della contravvenzione paghi all'agente che l'ha contestata o alla autorità indicata dalla Regione, una somma corrispondente alla predetta ammenda ed esibisca, in pari tempo, la licenza. Avvenuto il pagamento debbono essere restituiti l'arma, le munizioni e gli arnesi di caccia o di uccellazione eventualmente sequestrati e la somma deve essere devoluta all'Ente regione sul cui territorio

è stata commessa l'infrazione. Trascorso il termine suindicato senza che abbia avuto luogo il pagamento, il verbale di contravvenzione deve essere trasmesso al pretore per il procedimento penale.

Art. 18.

L'esercizio della caccia e dell'uccellazione è soggetto alle seguenti limitazioni:

- a) divieto di usare richiami accecati;
- b) divieto di usare come richiamo la starna, la pernice rossa, la coturnice, la pernice sarda;
- c) divieto di molestare con velivoli la selvaggina nelle « zone di ripopolamento e cattura » e « oasi di protezione » nei « parchi nazionali e regionali », nei laghi, nelle valli e nelle praterie scendendo a bassa quota o permanendo, senza necessità sui luoghi stessi;
- d) divieto di cacciare a rastrello in più di quattro persone;
- e) divieto di cacciare qualsiasi tipo di selvaggina usando veicoli di qualunque genere;
- f) divieto di usare pernici, starne, quaglie e tortore per tiri a volo.

L'uso di quaglie di allevamento o cattura ai sensi di legge è limitato esclusivamente all'addestramento e all'allevamento dei cani e alle prove sul terreno. Tali addestramenti e prove, anche con l'uso del fucile, debbono essere autorizzati dalle leggi regionali.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000 e da lire 40.000 a lire 400.000 ove si tratti di selvaggina stanziale protetta.

Art. 19.

È sempre proibito uccidere e catturare:

- a) lo stambecco, il camoscio dell'Abruzzo e il muflone;
- b) i giovani camosci dell'anno e le madri che li accompagnano;

c) le femmine dei daini, dei cervi e dei caprioli;

d) l'orso;

e) la marmotta durante il letargo;

f) la foca;

g) i pipistrelli di qualsiasi specie;

h) l'avvoltoio degli agnelli (*Gypaetus barbatus*), la gru, i fenicotteri, gli aironi, le cicogne e i cigni;

i) i rapaci notturni. Questa disposizione non si applica alla cattura della civetta e dei barbagianni destinati a servire da zimbello;

l) le femmine dell'urogallo e il fagiano di monte;

m) le rondini e i rondoni di qualsiasi specie;

n) l'usignuolo, il pettirosso, i lù di qualsiasi specie, i codibugnoli, i fiorrancini, regoli, scriccioli, cincie, picchi;

o) i colombi torraioli (*Columba livia*) sia di colombaia che selvatici ed i colombi domestici di qualsiasi razza, compresi i colombi viaggiatori anche se in luoghi lontani dall'abitato e i colombi che sfuggono ai tiri a volo. La proibizione non si applica ai comuni ed ai proprietari di colombi;

p) la selvaggina introdotta dalle competenti autorità a norma delle leggi regionali durante il periodo dell'acclimatazione e gli animali sfuggiti dai giardini zoologici o di raccolte di animali viventi, salvo il consenso del proprietario.

La Regione può autorizzare, su parere del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, l'uccisione o la cattura di esemplari appartenenti ad alcune delle specie suindicate anche nelle « zone di ripopolamento e cattura » o nelle « oasi di protezione e rifugio » alle condizioni che verranno stabilite nella relativa autorizzazione.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000 e da lire 100.000 a lire 500.000 qualora si tratti di selvaggina stanziale protetta di grossa mole e di particolare valore faunistico.

Art. 20.

È sempre vietato acquistare, vendere e detenere per vendere o comunque porre in commercio la selvaggina alla quale è sempre vietata la caccia e l'uccellazione, sia a norma della presente legge che a norma delle leggi regionali.

È inoltre vietato acquistare, vendere, detenere per vendere e porre altrimenti in commercio gli uccelli morti, di dimensione inferiore a quella del tordo, fatta eccezione per lo storno, per il passero e per l'alodola.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 200.000. La pena è raddoppiata quando si tratti di selvaggina vietata. In caso di recidiva, qualora il reato sia stato commesso in un esercizio pubblico (ristorante, albergo, pensione, bottega di generi alimentari, macelleria, pubblico mercato, eccetera) ed il responsabile sia titolare della licenza di commercio, la legge comporta, oltre all'ammenda, anche la sospensione della licenza medesima per un periodo da trenta a sessanta giorni.

Art. 21.

È vietato cacciare e catturare qualsiasi specie di selvaggina dal tramonto alla levata del sole e quando il terreno è in tutto o nella maggior parte coperto di neve.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 150.000 in caso di caccia notturna e da lire 20.000 a lire 100.000 in caso di caccia sul terreno coperto di neve. La pena è raddoppiata quando si tratta di selvaggina protetta.

Art. 22.

Sono vietate la raccolta e la detenzione di uova, di nidi e di piccoli nati di selvaggina, salvo che nelle bandite e nelle zone di ripopolamento e cattura da parte di persone autorizzate. Questa norma non è applicabile qualora si tratti di animali nocivi.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 60.000 e da lire 40.000 a lire 120.000 quando si tratti di selvaggina protetta.

La raccolta e detenzione di uova e piccoli nati al fine di sottrarli a sicura morte o distruzione è consentita e disciplinata dalle leggi regionali.

Art. 23.

L'esercizio della caccia con uso delle armi da sparo è vietato nelle zone distanti meno di cinquanta metri da immobili, abitazioni, o fabbricati adibiti a luogo di lavoro, delle vie di comunicazione ferroviaria e delle strade carrozzabili escluse quelle poderali o interpoderali. È vietato sparare in direzione dei suddetti immobili, abitazioni, fabbricati adibiti a luogo di lavoro, vie di comunicazione e strade carrozzabili da una distanza inferiore a metri centocinquanta. È vietato inoltre portare armi cariche anche se in posizione di sicurezza, all'interno dei centri abitati e a bordo di veicoli di qualunque genere. Nel periodo di chiusura della caccia è vietato portare armi da caccia cariche con munizione spezzata. Nel caso di contemporaneo trasporto di munizione spezzata e fucile quest'ultimo deve essere smontato o chiuso in busta o altro involucre. Tale divieto si applica anche in periodo di caccia aperta, nelle « zone di ripopolamento e cattura », « oasi di protezione e rifugio » e « bandite ». Tale divieto non si applica agli agenti di vigilanza venatoria.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 30.000 a lire 60.000. L'ammenda è raddoppiata se l'infrazione è commessa all'interno di una zona di ripopolamento e cattura.

Art. 24.

È sempre vietato a chiunque l'esercizio venatorio nei giardini, ville e parchi destinati a uso pubblico e privato e nei terreni destinati ad impianti sportivi.

È parimenti vietato a chiunque l'esercizio venatorio nelle località ove siano opere di difesa dello Stato o in quelle dove il

divieto sia richiesto a giudizio dell'autorità militare, e dove esistano monumenti nazionali. Le località di cui al presente comma debbono essere delimitate da tabelle portanti la scritta « zona militare » - divieto di caccia, - o « monumento nazionale » - divieto di caccia. Tali tabelle sono esenti da tasse.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 60.000.

Art. 25.

È vietato ogni tipo di uccellazione diverso da quelli prescritti dalla presente legge e sono assolutamente vietati l'uso di richiami accecati e l'uccisione degli uccelli catturati.

Sono del pari vietati:

a) l'uso di arma da fuoco impostata, con scatto provocato dalla preda;

b) la caccia con fucile su natanti a motore, ovvero a rimorchio di natanti a motore, sui fiumi, nei laghi e sul mare, e la caccia con velivoli;

c) le sostanze venefiche, anche se usate per protezione agricola, qualora possano riuscire letali alla selvaggina, e quelle inebrianti o esplodenti;

d) alle industrie di qualsiasi tipo di immettere in acque e territori accessibili alla selvaggina sostanze o residui che possano riuscire letali alla selvaggina stessa;

e) i mezzi elettrici, le lanterne, le insidie notturne;

f) le gabbie, le ceste, pietre a scatto, tagliole ed altro genere di trappole e trabocchetti;

g) i lacci di qualsiasi specie;

h) le pasture alle tortore e quelle preparate con mazzetti di sambuco o qualsiasi altra specie di mangime;

i) i richiami acustici a funzionamento elettromeccanico o di altro tipo munito o non di amplificatore del suono;

l) le panie ed i panioni sia fissi che vaganti;

- m) le armi munite di silenziatore;
- n) la caccia con furetto salvo i casi previsti dall'articolo 16;
- o) l'uso di armi, portatili o non, di calibro superiore al 12.

Nel novero delle armi da fuoco proibite non sono compresi i congegni pericolosi destinati a segnale di allarme.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 120.000 e, qualora la contravvenzione sia commessa a danno di selvaggina stanziale protetta, la pena è raddoppiata.

Art. 26.

L'uccellazione con reti è sempre vietata sull'arenile e sulla riva del mare fino alla distanza di metri 500 dal limite interno dell'arenile, e nei valichi montani, ad altitudine superiore ai 1.000 metri. È altresì vietata la uccellazione con reti alle quaglie.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 30.000 a lire 60.000.

Art. 27.

L'uccellazione comunque esercitata e la caccia vagante in terreni in attualità di coltivazione delimitati da apposite tabelle recanti la scritta « articolo 27 della legge sulla caccia, divieto di caccia » collocate nei modi indicati dell'articolo 11 della presente legge, sono vietate a chiunque compreso il proprietario o possessore della terra, quando possono arrecare danno effettivo alle colture. L'apposizione di dette tabelle non è soggetta ad alcuna tassazione. Il proprietario del fondo è obbligato a rimuovere le tabelle appena viene a cessare l'attualità di coltivazione.

L'inosservanza del divieto di cui sopra è punita con la multa da lire 10.000 a lire 30 mila. La disposizione non viene applicata qualora soltanto il cane sia entrato nella zona vietata e il cacciatore abbia provveduto a risarcire il danno arrecato alle colture.

Il proprietario del terreno che non provvede a rimuovere le tabelle del divieto appena cessa l'attualità di coltivazione o che appone abusivamente le tabelle di divieto è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 60.000 più lire 5.000 per ogni tabella apposta abusivamente.

Art. 28.

La caccia e l'uccellazione sono vietate a chiunque nei territori vallivi, paludosi e in qualsiasi specchio di acqua dove si eserciti l'industria della pesca, nonché nei canali delle valli salse da pesca, quando il possessore li circonda con tabelle perimetrali nei modi indicati dall'articolo 11. Tali tabelle possono portare la scritta « valle di pesca, divieto di caccia ».

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 30.000 a lire 60.000.

Art. 29.

I cani di qualsiasi razza trovati a vagare nella campagna in tempo di divieto di caccia devono essere catturati dagli agenti di vigilanza. Durante il periodo nel quale ne è permesso l'uso, la cattura deve aver luogo solo quando non siano accompagnati o non si trovino sotto la sorveglianza del proprietario o del possessore.

I cani trovati nelle bandite, nelle zone di ripopolamento e cattura o nelle oasi di protezione devono essere catturati.

I cani catturati devono essere affidati in custodia ai competenti organi regionali. Quelli catturati in bandite, oasi di protezione e rifugio o zone di ripopolamento e cattura possono essere trattenuti dal gestore, che ne darà comunicazione ai competenti organi regionali. Chi, essendo obbligato alla custodia, anche temporanea, di un cane consente, sia pure per negligenza, che esso vaghi per la campagna od entri in bandita, zona di ripopolamento e cattura o oasi di protezione e rifugio, anche se il cane non possa essere catturato è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 10.000. La pena è ridotta alla metà quando il cane si introduca in bandita,

in zona di ripopolamento e cattura o in oasi di protezione e rifugio inseguendo selvaggina o per raccogliere selvaggina colpita fuori delle stesse.

Art. 30.

Non si procede contro colui che, entro otto giorni dalla contestazione della contravvenzione, paghi una somma corrispondente al minimo dell'ammenda stabilita dal precedente articolo, ed in pari tempo rimborsi al Comitato provinciale cui è stato affidato il cane, le spese di custodia e mantenimento, nella misura di lire 100 al giorno. Le somme anzidette possono essere corrisposte dal proprietario del cane, anche se egli non sia il contravventore. Una volta eseguiti i predetti pagamenti, il cane catturato deve essere restituito. Trascorso inutilmente il termine di quindici giorni dalla contestazione della contravvenzione, ovvero quello di quindici giorni dall'accertamento della stessa nel caso che il contravventore sia sconosciuto, il cane rimane di proprietà del competente organo regionale il quale può disporre liberamente. Il verbale di contravvenzione, quando il contravventore è conosciuto e non ha provveduto al pagamento della contravvenzione nei termini di legge, viene trasmesso al Pretore per il procedimento penale.

Art. 31.

I cani da guardia alle abitazioni e al bestiame non possono essere lasciati incustoditi nelle campagne a più di 150 metri dalle abitazioni o dal bestiame.

I cani da seguito e da tana devono essere rigorosamente custoditi e, se portati in campagna in tempo di divieto, devono essere tenuti al guinzaglio. In difetto sono considerati vaganti a tutti gli effetti dei due precedenti articoli. È fatta eccezione per i cani usati durante la caccia ai nocivi. L'allenamento e l'addestramento dei cani sono regolati da leggi regionali.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000.

Art. 32.

Per la vigilanza sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia di protezione della selvaggina e dell'esercizio della caccia e della uccellazione sono costituiti Corpi regionali di agenti venatori con le modalità e le norme stabilite dai singoli Consigli regionali. Con essi collaborerà il Corpo forestale dello Stato.

Le infrazioni alla presente legge e alle singole leggi regionali potranno essere rilevate anche dagli ufficiali e dagli agenti dei Corpi di polizia dello Stato e dagli agenti di polizia urbana in servizio presso i Comuni.

Nessuna competenza in materia hanno altri agenti o guardie giurate. Gli eventuali verbali di contravvenzione per infrazioni contestate da agenti non indicati nel primo e nel secondo comma dal presente articolo sono nulli ed inefficaci a tutti gli effetti ed i magistrati cui pervenissero procederanno alla loro archiviazione.

Agli agenti di vigilanza e dei Corpi di polizia di cui ai primi due commi del presente articolo è vietato di esercitare la caccia e l'uccellazione mentre sono in servizio.

Nei Corpi regionali come agenti venatori dovranno essere inquadrati innanzitutto coloro che al momento dell'entrata in vigore della presente legge esplicano tale attività, che siano ancora in servizio al momento dell'entrata in vigore della legge regionale con la quale il Corpo viene costituito, e che abbiano i requisiti richiesti dalla legge istitutiva del Corpo.

La legge regionale disciplina e regola lo stato giuridico degli agenti venatori di cui al comma precedente. Per quanto concerne il trattamento economico e normativo sono fatte salve le condizioni di miglior favore.

Art. 33.

Ferme restando le norme del codice di procedura penale, le leggi regionali emanano norme relative ai poteri degli agenti cui è affidata la vigilanza sull'applicazione delle leggi sulla caccia.

Sono soggetti al sequestro:

- a) le armi e gli strumenti di caccia e di uccellazione;
- b) la selvaggina morta;
- c) i richiami vivi che a cura dell'agente verbalizzante debbono essere liberati in campagna;
- d) i mezzi di locomozione, ove siano usati per perseguire od insidiare la selvaggina nelle ore notturne con l'impiego di sorgenti luminose. È comunque vietato sequestrare i cani.

Art. 34.

Nel caso in cui non sia stato possibile per il rifiuto o altro fatto del contravventore, eseguire il sequestro delle armi o strumenti di caccia o di uccellazione, il minimo della pena è raddoppiato.

Se la contravvenzione è commessa da uno degli agenti di vigilanza e da chi eserciti il commercio della selvaggina, ove si tratti di violazione di norme riguardanti il commercio stesso, la pena è raddoppiata e può essere aggiunto l'arresto fino a due mesi.

Art. 35.

Per le contravvenzioni previste dalla presente legge e dalle leggi regionali che siano punibili con la sola ammenda, il colpevole è ammesso a fare oblazione nel termine di venticinque giorni da quello della contestazione della contravvenzione o, se questa non abbia avuto luogo, dalla comunicazione fattagli dall'autorità competente indicata dalla legge regionale.

Il contravventore, entro il termine di dieci giorni dalla data di cui al precedente comma, deve presentare apposita domanda alla competente autorità di cui al comma precedente, la quale constatata la legittimità della medesima, comunica all'interessato l'ammontare della somma da pagare a favore della Regione a titolo di oblazione che deve essere pari al minimo della pena prevista a norma di legge. Il contravventore è tenuto a pagare all'autorità indicata dalla legge re-

gionale una somma non superiore a lire 1.500 a titolo di rimborso spese.

Non è ammessa l'oblazione in caso di reati commessi da cacciatori o uccellatori sprovvisti di regolare licenza di caccia o uccellazione, ovvero che facciano uso di mezzi proibiti di cui all'articolo 25, o per esercizio venatorio in ore notturne, o per le infrazioni commesse dagli agenti di vigilanza.

Art. 36.

Indipendentemente dall'obbligo fatto agli agenti di vigilanza dall'articolo 2 del codice di procedura penale, le autorità competenti indicate dalle leggi regionali trasmettono al Pretore il verbale di contravvenzione, per il procedimento penale, nei seguenti casi:

- a) quando la contravvenzione non ammette oblazione;
- b) quando il contravventore non abbia pagato nel termine prescritto la somma di cui al secondo comma dell'articolo precedente, o non abbia presentato domanda di oblazione.

Art. 37.

La condanna per le violazioni alla presente legge importa la confisca dei mezzi di caccia o di uccellazione nonchè della selvaggina in conformità di quanto stabilisce il codice penale. Detta confisca non si estende al cane.

La condanna importa altresì la revoca della licenza, quando si tratta di reato di caccia o di uccellazione in tempo di divieto generale o con armi o arnesi vietati o nelle ore notturne o da bordo di automezzi, ovvero in « bandita » o in « zona di ripopolamento e cattura » o in « oasi di protezione » o in « parchi nazionali e regionali » ovvero a danno di selvaggina stanziale protetta.

La licenza revocata può essere nuovamente concessa solo dopo trascorsi due anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nei riguardi dei recidivi.

Nel caso di più di due condanne per violazione della presente legge il colpevole è

soggetto alla esclusione definitiva della concessione della licenza.

A tale esclusione è soggetto anche il colpevole di incidenti che abbiano procurato gravi danni a sè o a terzi in conseguenza di imprudente uso dell'arma.

Nel caso di condanna per violazione della presente legge, il cancelliere dell'autorità giudiziaria competente deve trasmettere copia del dispositivo della sentenza alla Questura e alle autorità indicate dalla legge regionale.

Art. 38.

Il laboratorio di zoologia applicata della caccia, istituito presso l'Università di Bologna, è costituito in persona giuridica pubblica e sottoposto alla vigilanza della Regione Emilia-Romagna.

Esso svolge attività tecnico-scientifica e di consulenza alle Regioni in materia di caccia e di uccellazione ed esercita gli altri compiti che saranno stabiliti con lo statuto da approvarsi dalla Regione Emilia-Romagna, sentiti i Presidenti delle altre Regioni. Con la stessa legge di approvazione dello Statuto saranno stabiliti, l'organico, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale.

Presso le Università ed altri idonei istituti le Regioni potranno istituire centri di studio, di ricerca e di osservazione per l'allevamento, l'alimentazione, la prevenzione delle malattie e quanto altro attiene alla vita ed alla riproduzione della fauna in generale e della selvaggina in particolare.

Chiunque uccida, catturi o rinvenga uccelli inanellati o altra selvaggina contrassegnata deve darne notizia al laboratorio di zoologia applicata alla caccia presso l'Università di Bologna, oppure alle sezioni locali delle associazioni venatorie o ai Comuni, o alle Amministrazioni provinciali, o alle stazioni dei Carabinieri. Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 20.000.

Art. 39.

Le leggi regionali istituiscono eventuali organi tecnici e consultivi dell'Ente regione in materia venatoria regolandone i compiti, la composizione ed il funzionamento.

La rappresentanza delle Associazioni venatorie in detti organi non potrà essere inferiore ai due terzi dei membri componenti.

Art. 40.

Le leggi regionali provvedono al necessario decentramento dei compiti e funzioni delle Amministrazioni provinciali per l'attuazione delle leggi venatorie. Con le medesime vengono stabilite le norme di collaborazione delle organizzazioni di cacciatori e uccellatori con la Regione, le Province e i Comuni.

Art. 41.

Le Associazioni nazionali fra i cacciatori sono libere. Qualora le Associazioni venatorie si riuniscano in confederazione le competenti autorità dovranno riconoscerle personalità giuridica di diritto pubblico entro sei mesi dalla sua costituzione. Il Presidente eletto dal Consiglio confederale ha diritto a rappresentare la confederazione nelle organizzazioni sportive in cui tale rappresentazione è prevista dalle leggi o comunque richiesta.

Il Consiglio confederale è composto dai rappresentanti delle varie Associazioni dei cacciatori e degli uccellatori aderenti.

Art. 42.

Le Associazioni nazionali fra i cacciatori istituite per atto pubblico debbono essere riconosciute come Associazioni venatorie agli effetti della presente legge con decreto al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e debbono essere ammesse alla ripartizione

dei proventi di cui all'articolo 5 purchè posseggano i requisiti seguenti:

a) abbiano finalità esclusivamente sportive, ricreative e tecnico-venatorie;

b) posseggano una efficiente e stabile organizzazione a carattere nazionale con adeguati organi periferici in almeno metà delle Regioni.

Nelle Associazioni venatorie riconosciute non possono rivestire cariche coloro che abbiano riportato condanne per violazioni alle leggi sulla caccia.

Qualora vengano meno, in tutto o in parte, i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste dispone, con proprio decreto, la revoca del riconoscimento stesso.

Art. 43.

Le Associazioni venatorie di cui ai precedenti articoli 41 e 42 oltre agli altri compiti loro affidati dalla presente legge o dalle leggi regionali, provvedono:

a) ad organizzare i cacciatori e a tutelare i loro legittimi interessi;

b) a collaborare nel campo tecnico organizzativo della caccia con gli organi delle Regioni e delle Amministrazioni provinciali;

c) ad assistere gli organizzati con provvidenze tecniche e normative;

d) a divulgare fra i cacciatori le conoscenze tecniche venatorie con particolare riguardo al corretto uso delle armi ed al comportamento sul territorio di caccia;

e) a promuovere e finanziare iniziative atte a rendere più proficuo l'esercizio venatorio;

f) ad organizzare gare, mostre, esposizioni ed altre manifestazioni di carattere venatorio.

Art. 44.

È rigorosamente vietato imporre in qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, tasse o contributi per l'esercizio della caccia e del-

la uccellazione al di fuori di quelli previsti dalla presente legge.

Art. 45.

Nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della presente legge e l'estinzione delle « riserve » e delle « bandite private » chiunque appone tabelle di bandita o riserva senza essere in possesso della relativa concessione e chiunque collochi le tabelle su una estensione di terreno maggiore di quella per la quale ha ottenuto la concessione sarà punito con l'ammenda di lire 200 mila.